

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA 3**

**N. 44/AV3 DEL 14/01/2013**

**Oggetto: G.V. - Recesso dal rapporto di lavoro.**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA 3**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro, ex art. 37 CCNL Sanità Comparto dell'1/9/95 - per quanto precisato nel documento istruttorio allegato e parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge - presentato dalla dipendente GENTILI Vibiana, con decorrenza **01/03/2013**;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il seguente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di notificare il presente provvedimento alla dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Dr.ssa Adriana Carradorini

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente del Controllo di Gestione  
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.  
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA**

□ Normativa di riferimento:

- art. 37, 38 e 39 del CCNL 1/9/95 del personale comparto;
- art. 1, comma 9, legge n. 243/2004;
- art. 24, comma 14, D.L 201/2011 (convertito con legge 214/2011).

La Sig.ra GENTILI Vibiana - collaboratore professionale sanitario: TSRM (Cat. D), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nata il 12/05/1957 - con nota prot. n. 96203 del 2011/2012 ha dato formale preavviso di recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza 1° marzo 2013, con contestuale richiesta di collocamento a riposo, con opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, con accesso a pensione a decorrere dal 01/09/2015.

Dal fascicolo personale della Sig.ra Gentili risulta la seguente anzianità contributiva:

- servizio quale giornataria presso ex Ospedale Pollenza negli anni 1979 e 1980, per complessive 240 giornate, valutate in complessivi 9 mesi e 2 giorni;
- assunta presso lo stesso Ospedale di Pollenza l'1/06/1980, quale ausiliaria socio sanitaria di ruolo;
- attualmente collaboratore professionale sanitario: TSRM (Cat. D), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un'anzianità di servizio effettivo, alla data di cessazione, pari ad anni 33 e giorni 27 (tenuto conto di varie aspettative s.a. e compresi due servizi presso ex USL 12 di Ancona) – part time al 50% dal 01/06/2008.
- La suddetta ha inoltre ricongiunto presso l'Inpdap periodi contributivi pari ad anni 4, mesi 7 e giorni 23. Alla data di cessazione l'anzianità utile ai fini del trattamento di quiescenza sarà pertanto pari ad **anni 37, mesi 8 e giorni 20**.

L'art. 1, comma 9, legge n. 243/2004, fatto salvo dalla riforma pensionistica (art. 24, comma 14, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011) consente, fino al 31/12/2015, la possibilità - per le lavoratrici con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età anagrafica (ora 57 anni e 3 mesi) - di ottenere la pensione di anzianità, a condizione di optare per il calcolo con il sistema contributivo.

Poiché la Sig.ra Gentili alla data richiesta di cessazione non matura il prescritto requisito anagrafico, con nota prot. n. 125560 del 10/12/2012, è stata comunicata alla stessa - ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis L. 241/90 - l'impossibilità di disporre il collocamento a riposo, dovendo questo servizio limitarsi alla mera presa d'atto del recesso.

Essendo trascorsi dalla ricezione della predetta nota i dieci giorni previsti senza che siano pervenute osservazioni scritte, si ritiene - ai sensi dell'art. 37 CCNL Comparto sanità dell'1/9/1995 - di dover prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro, presentato dalla Sig.ra Gentili Vibiana con decorrenza 1° marzo 2013, essendo altresì rispettati i termini di preavviso di mesi 2 previsti dal successivo art. 39 comma 2 del medesimo CCNL.

Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio di Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Franco Ippoliti

**- ALLEGATI -**